

deve pertanto corrispondere una degradazione della pena. Quindi l'imputabilità parziale avrebbe un fondamento logico e naturale nell'osservazione dei fatti. I cosiddetti *mattoidi*, i *nervotici*, i *neurasterici*, sarebbero semi-folli.

È difficile pronunciarsi in una questione che si agita tuttora nella scienza, la quale non ha ancora chiariti tutti i fenomeni morbosi che possono alterare la facoltà intellettive e psichiche dell'uomo.

Noi ci limitiamo ad affermare che il principio della semi responsabilità sta bene sancito nel codice e che sarebbe nelle condizioni attuali della criminalità e dei giudizi penali sommamente ingiusto e qui parare i semi-folli ai folli, per la considerazione che può ripugnare ai giudici togati o popolari, di dichiarare irresponsabili; non punibili individui che invece hanno dimostrato perversità e meritevoli perciò di pena. Però il progetto avrebbe fatto bene a dare facoltà ai giudici di ordinare il ricovero anche dei semi-folli nei manicomi criminali, perchè vi possono essere fra loro di quelli prossimi allo stato di completa alterazione, in confronto dei quali la pena sarebbe assolutamente inutile. In tal modo si viene a tenere in conto anche l'opinione di quei scienziati, che credono, come abbiamo visto testè, che l'alterazione parziale si estende ben presto a tutte le facoltà per l'unità che le collega indissolubilmente.

Altamente lodevole, già lo scrivemmo, è il proposito dell'on. Zanardelli di istituire i manicomi criminali. Già notammo il significato che essi hanno, l'importanza che assumono, l'evoluzione che segnano nello svolgimento dei principi della scuola classica, il correttivo infine che portano agli errori, alle lacune, alle antinomie inevitabili in qualunque sistema penale, e tanto più inevitabili in quello inaugurato dal progetto per non accogliere esso il sistema repressivo fondato sulla classificazione dei delinquenti. Il manicomio criminale però non è una pena come non lo è il manicomio comune, ma un provvedimento che per necessità di cose viene commesso alla legge penale e ai giudici penali. È un provvedimento di carattere preventivo per impedire che quei delinquenti che più subiscono la forza degli impulsi criminosi e che perciò sono più pericolosi, abbiano a ricadere nel reato ed essere di permanente offesa a danno sociale. Ma per ottenere i buoni effetti che si sperano, il ricovero nel manicomio criminale deve essere obbligatorio, non facoltativo, come stabilisce il progetto.

Non aggiungiamo altre osservazioni dovendo anzi tutto completare lo studio dell'istituzione coll'esame della legge speciale sui manicomi criminali, di cui si ha già uno schema, presentato pochi anni or sono dall'on. Depretis. Speriamo che la discussione di cotesto schema, che verrà ripresentato dall'on. Crispi, secondo le promesse fatte al Parlamento, offra il destro di gettare le basi di un altro importante istituto — le perizie medico-legali, quale nuovo e stabile congegno del processo penale — cementando in tal guisa quella alleanza che deve stringersi a vantaggio della giustizia tra le scienze mediche e le giuridiche.

#### IX.

Siamo lieti che il progetto abbia in quanto alla minore età e alla maggiore età penale accolte le idee della nuova scuola, già per altro sancite in parecchi codici stranieri e nel codice toscano. Da una parte non si procede contro colui che nel momento in cui commise il fatto non aveva compiuto i nove anni; d'altra parte a colui che aveva compiuto al momento del delitto a diciotto anni si infligge la pena normale. Così spiega l'on. Zanardelli le ragioni della saggia modificazione. — Ed invero se il termine della piena responsabilità penale si raggiunge a diciotto anni nei paesi nordici, a maggiore ragione dovrebbe adottarsi lo stesso li-

mite in un paese meridionale qual'è l'Italia, in cui più sollecito e precoce è lo sviluppo fisico e intellettuale. Nè l'essere la maggiore età civile stabilita a vent'anni è motivo sufficiente perchè sia pure fissata alla stessa data la maggiore età penale, quando si osservi che ad esercitare gli uffici della vita civile sono richieste maturità di mente ed esperienza della vita, ben superiori a quelle che occorrono per avere piena consapevolezza di ciò che è lecito od illecito e per distinguere un'azione delittuosa da un'altra indifferente. —

Grandissimo è il beneficio che seguirà da queste innovazioni. Basta considerare che mercè di esse si potrà a tempo opportuno impedire o attenuare lo sviluppo dei germi della delinquenza che si svolgono nei fanciulli, pur troppo fomentato dalla trascurata educazione, dalla miseria, dall'abbandono morale e materiale dei genitori, da malvagi esempi e da mille altre circostanze fatali. Oggi la delinquenza dei minori impedisce legislatori, giuristi e filantropi; di qui l'assoluta e stringente necessità di rimediare con mezzi pronti ed energici. Ma per soddisfare a tanta imperiosa esigenza il progetto doveva fare ancor più.

Non bastano le sanzioni penali, le pene afflittive; in molti casi possono riuscire dannosissime, crescere la delinquenza dei minori, anzichè di diminuirla. Occorreva disporre che i delinquenti minorenni si mandassero alle colonie penali agricole o industriali; alle scuole, comunque sia, di lavoro, separate dalle carceri non solo, ma aventi nemmeno l'ombra del carattere di queste, perchè se la rigenerazione di quei delinquenti precoci è ancora possibile, lo è soltanto col lavoro, coll'isolamento da tutti i più diretti elementi della corruzione e del delitto.

Così e non altrimenti si puniscono i fanciulli e i giovanetti che cadono nel delitto. Di più la durata della loro pena, se pena può chiamarsi, deve essere subordinata al loro emendamento effettivo; liberarli quando non sono emendati, equivale a sospingerli sulla via del delitto, e portare nella società nuovi pericoli e fomentare la grande delinquenza, le quale appunto manifesta le sue più spiccate tendenze fino dai primi anni.

In quanto ai giovani delinquenti incorreggibili si dovrebbero tenere chiusi perpetuamente in case di ricovero, non essendo più suscettibili di educazione; educazione che se può impedire ai nati buoni di passare dalla criminalità transitoria all'abituale non ha efficacia sui nati cattivi.

L'illustre Zanardelli che ha spirito così largo e liberale, che ha somma cura di trarre profitto di tutti i progressi fatti dai sistemi penitenziari, dalle scienze sociali e di tutte le opinioni che presentano qualche cosa di utile, che dimostra una singolare preoccupazione per la sorte dei fanciulli orfani dei genitori, per il governo e la protezione degli interessi morali e materiali dei pupilli, l'on. Zanardelli, diciamo, dovrebbe cercare di attuare nel nostro paese le riforme americane, i riformatori esterni per la puerizia, le *Ragged School*; se si opponesse che coteste istituzioni sono di spettanza della carità e dell'iniziativa privata, ebbene, si fondino le colonie penali, le scuole industriali e agricole. Non un cenno di queste provvide istituzioni nel progetto, che pur conta gli stabilimenti di lavoro per i condannati adulti. Vi si indicano gli istituti di correzione e educazione, e le case di custodia: sono troppo poco, quando non riescano un male.

Inadeguato, illusorio, è il provvedimento della consegna ai genitori, specialmente in confronto delle persone insolubili. I genitori, i congiunti, i tutori, sono spese volte essi medesimi corrotti, delinquenti e disonesti.

(Continua).

AVV. C. CAVAGNARI.